



in collaborazione con



Corso di Alta Formazione

“DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”

La Transazione Fiscale e Previdenziale

Dott. Fabrizio Garofoli

15 aprile 2021

Milano PerCorsi – segreteria@milanopercorsi.it

- Introduzione
- La transazione fiscale nella Legge Fallimentare
- Il decreto correttivo al CCII e la Circolare dell'AdE
- Il *cram down* e l'interpretazione dei Tribunali

La Transazione fiscale e Previdenziale

«la transazione fiscale rappresenta una particolare **procedura “transattiva”** tra Fisco e contribuente, collocata nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il **pagamento in misura ridotta e/o dilazionata** del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario»

(Circ. AdE 34/E del 29.12.2020)

Oggetto della «Transazione»

Credito tributario: privilegiato ex art. 2752 c.c. e chirografario

- Tributi erariali e relativi accessori amministrati dall'AdE (IRES, IRPEF, IRAP e IVA oltre ritenute e addizionali)
- Imposte sostitutive, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali
- Oneri di riscossione
- **Non rientrano** i tributi locali amministrati da enti locali

Oggetto della «Transazione»

Credito previdenziale: privilegiato e chirografario

- Contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ex art. 2753 c.c. e relativi accessori
- Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione ex art. 2754 c.c. e relativi accessori

*Nel rispetto dell'ordine dei privilegi
ex art. 2778 e ss. c.c.*

Contenuto della Transazione Fiscale

- Nessun vincolo/limite all'abbattimento dei crediti
- Dilazione e/o stralcio

Ricordando che

- La proposta deve risultare **migliore rispetto all'alternativa liquidatoria**
- Rispettare il **divieto di trattamento deteriore** rispetto ai crediti di rango inferiore

Ambito di applicazione

- **Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 *bis* L.Fall.**
- **Concordato preventivo ex art. 160 L.Fall.**

Legge Fallimentare – destinatari

Art. 182 ter L.Fall. – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

*1. **Con il piano** di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, **può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori** amministrati dalle **agenzie fiscali**, nonché dei **contributi** amministrati dagli **enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie** e dei relativi accessori, [...]*

L.Fall. – migliore rispetto all’alternativa liquidatoria come desumibile dalla Relazione del professionista

Art. 182 ter L.Fall. – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

[...] se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella **relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).** [...]

L.Fall. – divieto di trattamento deteriore e suddivisione in Classi

Art. 182 ter L.Fall. – Trattamento dei crediti tributari e contributivi

[...] Se il credito tributario o contributivo è assistito da **privilegio**, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una **posizione giuridica e interessi economici omogenei** a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;

se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, **la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.**

Legge Fallimentare

R.D. n. 267 del 16 marzo 1942

Decreto Correttivo CCII

D.Lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020

Decreto Legge

n. 125 del 7 ottobre 2020

Legge 159 del 27 novembre 2020

G.U. n. 300 del 3 dicembre 2020

Codice della Crisi e dell'Insolvenza

Entrata in vigore: 1 settembre 2021

Agenzia delle Entrate

Circ. n. 34/E
del 29 dicembre 2020



in collaborazione con



Il Decreto Correttivo al CCII

Entrata in vigore **1 settembre 2021**

Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti

*co. 5: Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo **anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria **o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie** quando l'adesione è **determinante** ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, **anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente**, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o **degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie** è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.*

Legge 159 del 27 novembre 2020

Entrata in vigore **4 dicembre 2020**

Le modifiche all'art. 180 co. 4 L.Fall.

- «all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Il tribunale omologa il concordato preventivo **anche in mancanza di voto** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è **determinante** ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista** di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**”;»*

Le modifiche all'art. 182 bis co. 4 L.Fall.

- «all'articolo 182-bis , quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Il tribunale omologa l'accordo **anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è **decisiva** ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della **relazione del professionista** di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**”;*»

Le modifiche all'art. 182 ter L.Fall.

- «all'articolo 182-ter:
 - 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “*natura chirografaria*” sono inserite le seguenti: “*anche a seguito di degradazione per incapacienza*”;
 - 2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*In tali casi l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto **anche la convenienza** del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale*”;
 - 3) al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “*Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore*”.»

Legge 159 del 27 novembre 2020

- **Entrata in vigore:** immediata, 4 dicembre 2020 senza disposizioni transitorie. Applicabili anche a proposte presentate (nel concordato per il quale non si è ancora votato e l'accordo di ristrutturazione per il quale non è stata ancora richiesta l'omologazione)
- **Situazione economica:** pandemia da Covid – 19
- **Correttivo a prassi consolidate:** risposta del Fisco ed enti previdenziali con tempi eccessivi e dinieghi irragionevoli al soddisfacimento «limitato»

Legge 159 del 27 novembre 2020

- «**anche in mancanza di voto**» e «**anche in mancanza di adesione**»: mancata espressione del giudizio o anche espressione del giudizio negativo?
- **Da quando** può considerarsi «**mancata**» la risposta?
- L'adesione «**determinante**» e «**decisiva**»:
 - art. 180 co 4 «*quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze*»
 - art. 182 bis co 4 «*quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale*»
- Il «**principio della convenienza**»
 - la relazione del professionista attestatore, lo stesso della 160 co 2?
 - la prospettiva liquidatoria al posto delle «alternative concretamente praticabili»

Legge 159 del 27 novembre 2020

- Il «divieto di trattamento deteriore»

- I crediti tributari privilegiati

182 ter: per il credito tributario *«percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie **non** possono essere **inferiori o meno vantaggiosi** rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno **un grado di privilegio inferiore** o a quelli che hanno **una posizione giuridica e interessi economici omogenei**»*

- I crediti tributari «**chirografari**»: ab origine e degradati in un'**unica** e **apposita** classe. E i crediti contributivi?

*«se il credito tributario ha **natura chirografaria** **anche a seguito di degradazione per incapacienza** il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto i quali è previsto un trattamento più favorevole.»*

Agenzia delle Entrate - Circolare 34/E

del 29 dicembre 2020

«Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa»

Istruzioni per la **valutazione** delle proposte di trattamento dei crediti tributari

- Principio cardine: la **convenienza economica** rispetto all'alternativa liquidatoria
- La ratio: «*massima salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali*»
- Il diniego: con **puntuale motivazione** dopo giudizio positivo dell'attestatore

Agenzia delle Entrate - Circolare 34/E

del 29 dicembre 2020

Elementi della proposta oggetto di valutazione:


1. La **convenienza economica**
2. La **condotta del contribuente** → «influenza l'iter di valutazione?»
 - attività distrattive o decettive
 - precedenti fiscali del contribuente
 - fattispecie di frode

}

Ampliare i controlli
3. La finanza esterna e i flussi cassa
4. Le **tempistiche** di pagamento
5. Deroga al divieto di trattamento deteriore: «i creditori strategici»

Le recenti interpretazioni dei Tribunali

- «**anche in mancanza di voto**» e «**anche in mancanza di adesione**»: mancata espressione del giudizio o anche espressione del **giudizio negativo**?



Tribunale Ordinario di La Spezia – 14.01.2021

Accordo di composizione della crisi
ex artt. 6 ss. Legge 3/2012

«**anche in mancanza di adesione**» ex art 80 co. 3 CCII

Le recenti interpretazioni dei Tribunali

«L'Agenzia delle Entrate con comunicazioni del 12.02.2020 e del 19.02.2020 ha espresso voto negativo precisando il proprio credito in Euro 204.068,47 (di cui Euro 31.063,13 per ruoli non ancora consegnati all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed Euro 173.005,34 per ruoli consegnati all'Agenzia delle Entrate Riscossione, in luogo dell'importo complessivo di Euro 94.944,20 con privilegio generale mobiliare indicato nel provvedimento di ammissione della proposta»

«L'Agenzia delle Entrate Riscossione con comunicazione del 04.02.2020 non ha espresso alcun voto, ma ha precisato che i crediti degli enti impositori iscritti nei ruoli consegnati alla medesima Agenzia delle Entrate Riscossione ammontano ad Euro 162.952,76 (di cui Euro 160.345,72 in via privilegiata ed Euro 2.607,04 al chirografo).»

Le recenti interpretazioni dei Tribunali

«L'art. 12 co. 3 quater Legge 3/2012, come introdotto dall'art. 4 ter co. 1 lettera f) Decreto Legge 137/2020 convertito in Legge 176/2020, comporta la conversione ipso iure del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate rispetto alla proposta di accordo di composizione della crisi avanzata dal debitore, **qualora ricorrano due condizioni**:

quale **prima condizione** è necessario che **il contenuto positivo o negativo del voto sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni** (nel senso che il voto positivo dell'Agenzia delle Entrate comporta l'approvazione della proposta, mentre il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate comporta la mancata approvazione della proposta);

quale **seconda condizione** è necessario che la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di **ottenere soddisfazione maggiore** rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter ss. Legge 3/2012.»

Le recenti interpretazioni dei Tribunali

*«L'adesione dell'Agenzia delle Entrate è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di voti positivi occorrente per l'approvazione dell'accordo, considerato che in ipotesi di voto positivo dell'Agenzia delle Entrate l'importo dei crediti che hanno votato positivamente la proposta di accordo avanzata da [...] **aumenta ad Euro 265.568,92, pari al 71,85% del totale dei creditori ammessi al voto per Euro 369.610,76, con soddisfazione pertanto della percentuale minima di voti favorevoli (60% dei crediti ammessi al voto) necessaria per l'approvazione della proposta.***

Il credito erariale riceve maggior soddisfazione dall'esecuzione dell'accordo di composizione della crisi proposto da [...] rispetto all'ipotetica alternativa rappresentata dalla procedura di liquidazione del patrimonio di [...] a norma degli artt. 14 ter ss. Legge 3/2012»

Le recenti interpretazioni dei Tribunali

- «**anche in mancanza di voto**» e «**anche in mancanza di adesione**»: mancata espressione del giudizio o anche espressione del **giudizio negativo**?

Trib. Bari 18.1.2021

DECRETO

Con ricorso ex art. 161, comma 6, l. Fall., depositato in data 12.2.2019, la ALFA s.r.l. proponeva domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare, entro fissando termine, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2° e 3° del RD n. 267/1942; con decreto del 25.2.2019, il Tribunale, verificata la regolarità della documentazione, assegnava termine di 120 gg. decorrenti dalla data di deposito del ricorso, fissava gli obblighi informativi e designava il commissario giudiziale.

La ALFA presentava il piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2° e 3° l. Fall., in data 31.7.2019, rispettando il termine indicato nell'istanza di proroga.

Con decreto del 15.1.2020 era aperta la procedura di concordato preventivo, confermata la nomina dell'avv. G. N. quale commissario giudiziale e fissata la data dell'adunanza dei creditori.

Medio tempore, la procedura era assegnata a diverso Giudice relatore.

A causa della situazione emergenziale creata per effetto della diffusione del Covid-19, la data dell'adunanza era differita al 10.9.2020.

Per veniva in tal senso una proposta di modifica del piano concordatario da parte del proponente.

Con decreto del 17.9.2020, il Giudice delegato evidenziava che la modifica dell'art. 175 l. Fall. intervenuta nel 2015 avesse eliminato la possibilità di modificare la proposta concordataria in sede di adunanza e fino all'inizio delle operazioni di voto e che l'art. 172 l. Fall. vigente imponesse il rispetto del termine di 15 gg. Anzitutto l'adunanza per modificare la proposta, includendo espressamente il debitore tra i soggetti tenuti a rispettare il detto termine.

Ritenuto, quindi, il carattere fortemente innovativo della modifica, con previsione di una proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile e di un impegno personale del socio unico nel garantire l'adempimento della proposta, in difetto tuttavia di produzione della documentazione necessaria a fornire concretezza agli impegni assunti, era confermata la necessità di procedere alla celebrazione dell'adunanza dei creditori sulla proposta concordataria già ammessa dal Collegio, ritenendo inammissibile la modifica proposta perché tardiva.

All'esito dell'adunanza, il commissario giudiziale dava atto che, scaduto il termine normalmente previsto, il concordato non era stato approvato dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto ed il Giudice delegato fissava l'audizione del debitore in camera di consiglio.

Per veniva istanza di fallimento da parte del PM in sede, con conseguente rinvio

Tribunale di Bari – 18.01.2021

Concordato preventivo con riserva ex art. 161 co. 2-3 L.Fall.

«**anche in mancanza di voto**» ex art.
180 L.Fall.

«**anche in mancanza di adesione**» ex
art. 48 co. 5 CCII



in collaborazione con



Le recenti interpretazioni dei Tribunali

*«L'art. 180 L. Fall. è stato modificato dall'articolo 3, comma 1-bis, lettera a), del DL 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, prevedendosi che **"Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria."***



in collaborazione con



Le recenti interpretazioni dei Tribunali

«Nel merito, tuttavia, deve evidenziarsi che **nel caso di specie la novella non possa ritenersi applicabile, riferendosi la norma all'ipotesi della mancanza di voto** da parte dell'amministrazione finanziaria e **non includendo quindi -in modo chiaro ed univoco** e senza che possano sorgere dubbi interpretativi sul punto - **l'ipotesi della espressione di un voto contrario**, come appunto avvenuto in questo caso.»

Le recenti interpretazioni dei Tribunali

*«La tesi contraria, propugnata in alcuni scritti dottrinali, non è condivisa dal Collegio, sia in considerazione del noto principio in claris non interpretatio, **in ragione dell'univoco tenore letterale della norma**, sia perché propugnatrice di un trattamento differenziato irragionevole per i creditori concordatari ammessi al voto, in quanto solo il voto contrario dell'amministrazione finanziaria (o dell'ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) sarebbe superabile dal Collegio con la valutazione di cui all'art. 180 L. Fall. e non invece il voto contrario di un altro creditore. L'intervento valutativo del Tribunale in surroga si giustifica quindi unicamente sul presupposto dell'inerzia del titolare del credito nel manifestare espressamente la sua posizione di adesione o contrarietà rispetto alla proposta concordataria.»*